



Roma, 4 agosto 2011

Circolare n° 64

A tutte le Società affiliate
Agli Organi Territoriali


e, per conoscenza
al Consiglio Federale

LORO SEDI


Oggetto: Provvedimenti Statali interessanti l'organizzazione sportiva.

In allegato si trasmette quanto ricevuto dal Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del CONI.

Cordiali saluti



Il Segretario Generale
M.d.S. Alvaro Carboni



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 000185/11

Roma, 2 agosto 2011

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) *Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (cd. "Manovra economica").*
- B) *Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.*
- C) *Decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 191/2009".*
- D) *Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011 recante "Riassegnazione dei contributi statali, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, (Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione del territorio, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010. Individuazione degli enti beneficiari e delle relative modalità di erogazione." Finanziamento realizzazione e ristrutturazione impianti sportivi.*

A) Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del Decreto - Legge 6 luglio 2010, n. 225, recante “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (cd. “Manovra Fiscale”).

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 164 del 16 luglio 2011 la legge indicata in oggetto, che ha convertito il decreto-legge n. 98/2011, comunemente detto "manovra economica", di cui si fornisce una prima sintetica informativa.

Il provvedimento consta di 41 articoli, divisi in due titoli (Titolo I: Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica nonché in materia di entrate; Titolo II: Disposizioni per lo sviluppo) e contiene disposizioni di carattere generale, riguardanti persone fisiche e giuridiche, amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, che abbracciano tutti i settori: dalla sanità all'istruzione, dalla previdenza alla materia tributaria, dalla riduzione dei costi della politica alle infrastrutture.

Per quanto riguarda le disposizioni che interessano direttamente il settore dello sport, di particolare rilevanza è l'art. 40, comma 1-ter), il quale prevede che “i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014”.

Tale disposizione, che riguarda direttamente anche il mondo delle società e associazioni sportive dilettantistiche, per le numerose e rilevanti forme di agevolazioni fiscali vigenti in loro favore (di cui al prospetto allegato, in primo luogo il regime fiscale forfetario di cui alla legge n. 398/91), potrebbe peraltro non trovare applicazione qualora, come previsto dal successivo comma 1-quater, “entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale”.

Tra le altre disposizioni, la cui entrata in vigore è prevista in tempi differenziati, si segnalano le seguenti:

- Auto blu (art. 2): la cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 c.c.. Le auto in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
- Acquisto, vendita, manutenzione immobili pubblici (art. 12): a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
- Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego (art. 16): con uno o più regolamenti può essere disposta la proroga di un anno delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici non economici e per gli enti di cui al d.lgs. 165/01, nonché la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche

amministrazioni (si ricorda che a tal fine le vigenti norme fanno riferimento agli enti inseriti nell'elenco annuale dell'ISTAT). Viene inoltre previsto (a decorrere dal 6 luglio 2011) che il controllo sulle assenze di malattia è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

- Razionalizzazione della spesa sanitaria (art. 17): entra in vigore dal 6 luglio 2011 il ticket sanitario da 10 euro sulle visite specialistiche e le analisi mediche. Per evitarlo le regioni potranno usare fondi propri. A partire dal 2014 possono essere introdotti altri ticket su tutte le prestazioni sanitarie.
- Interventi in materia previdenziale (art. 18): a decorrere dal 1° agosto 2011 è stabilito un contributo di solidarietà del 5 per cento sulle pensioni fino a 90 mila euro e del 10 per cento oltre i 150 mila euro lordi annui. Dal 1° gennaio 2012 è previsto il blocco delle rivalutazioni dei trattamenti, pari al 90% per gli importi tra 1.400 e 2.800 euro e al 70% sui primi 1.400 euro degli importi superiori a 2.400 euro. Dal 1° gennaio 2020 scatterà il graduale innalzamento dell'età pensionabile delle donne del settore privato per arrivare a 65 anni nel 2032. Ulteriori slittamenti di 3 o 4 mesi sono, inoltre, previsti per ottenere la pensione di vecchiaia.
- Patto di stabilità interna (art. 20): cambiano i parametri di virtuosità per gli enti locali in base ai quali gli enti vengono raggruppati in quattro classi di merito.
- Conto di disponibilità (art. 22): le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'Economia la stima dei flussi di cassa giornalieri con le scadenze e le modalità previste con decreto ministeriale.
- Norme in materia di gioco (art. 24): viene attribuito ad Aams il potere di liquidare e controllare il pagamento delle imposte il cui mancato pagamento è ulteriormente sanzionato. E' previsto l'obbligo di comunicare i dati delle persone fisiche che detengono partecipazioni nelle concessioni, nonché l'obbligo di segnalare i dati dei giocatori che effettuano trasferimenti in denaro a favore di siti di giochi illegali. E' previsto inoltre un bando, entro il 30 novembre 2011, per l'attribuzione di mille concessioni della rete per la gestione telematica delle videolottery e delle newslot. Entro il 30 ottobre 2011 saranno avviate le procedure per l'attribuzione di fino a 7 mila concessioni per la raccolta di giochi su base ippica e sportiva tramite la rete fisica.
- Accantonamenti di bilancio (art. 40): gli accantonamenti delle somme indisponibili ai sensi della legge n. 220/2010, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono resi definitivi e conseguentemente destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Rientrano in tale previsione anche gli accantonamenti disposti a suo tempo riguardo al finanziamento statale del CONI.

B) Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 12 luglio 2011 il testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Si ritiene utile fornire una sintetica informativa su talune disposizioni di carattere fiscale contenute nei provvedimenti in oggetto, aventi rilievo generale e d’interesse, quindi, anche per il settore sportivo.

Art. 2 e art. 2-bis – Credito d’imposta per un nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Ai datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo nel Mezzogiorno lavoratori definiti “svantaggiati” dalla Commissione europea, l’articolo riconosce, per ogni lavoratore assunto, un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.

Il detto credito d’imposta è parametrato ai costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, ove riguardi lavoratori definiti dalla predetta Commissione europea “molto svantaggiati”. Le disposizioni di attuazione di tale beneficio fiscale sono rimesse ad apposito decreto interministeriale.

L’erogazione di tale credito d’imposta è tuttavia subordinata all’adesione dell’Unione Europea, essendo finanziato anche con i Fondi strutturali europei.

Art. 3 – Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistici, nautica da diporto. Dell’articolo possono considerarsi di un qualche interesse le disposizioni dei commi 7 e 8, con le quali si chiarisce che, ai fini del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per navigazione da diporto si intende “quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro” e viene disposta la riduzione degli adempimenti amministrativi per la realizzazione di porti e approdi turistici e per il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.

Art. 7 – Semplificazione fiscale. L’articolo, con il comma 2, introduce modifiche alle norme tributarie vigenti, miranti alla semplificazione degli adempimenti. Di particolare rilievo appaiono le enunciazioni relative ai controlli in forma di accesso svolti nei confronti delle piccole e medie imprese da qualsiasi autorità amministrativa, che devono essere oggetto di programmazione e coordinamento tra i vari soggetti interessati.

In particolare la norma, rinviando ad apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare la disciplina delle modalità e termini di programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva e di coordinamento degli accessi delle Agenzie fiscali, Guardia di Finanza ed INPS, dispone che, negli accessi, la Guardia di Finanza deve operare, per quanto possibile, in borghese e che la durata del periodo di permanenza

dei verificatori presso le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi non può superare 15 giorni prorogabili di ulteriori 15 (lettere a), b), c) e d)).

Delle altre disposizioni dettate dal comma in rassegna, si ritiene utile citare:

- l'abolizione per i lavoratori dipendenti e pensionati dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per i familiari a carico, salvo il caso d'intervenute variazioni (lettere e) ed f));
- la facoltà riconosciuta ai contribuenti di integrare la propria dichiarazione dei redditi entro 120 giorni dalla sua presentazione, per mutare la richiesta di rimborso, originariamente formulata, in richiesta di compensazione (lett. i));
- la proroga, al primo giorno lavorativo successivo, degli adempimenti e versamenti, anche se solo telematici, disposti da norme dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, scadenti il sabato o in giorno festivo (lett. l));
- l'estensione dell'applicabilità del regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del DPR n. 600/1973 per le società di persone, società ad esse equiparate e per le persone fisiche esercenti imprese commerciali, a 400.000 euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese (lett. m));
- la semplificazione apportata alle procedure di riscossione di cui all'art. 29 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per le somme dovute in base ad avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, in virtù della quale, a seguito di richiesta del contribuente, l'esecuzione forzata degli atti esentivi è sospesa di 180 giorni dall'affidamento in carico degli atti stessi agli agenti della riscossione (lett. n));
- l'esclusione dall'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA d'importo non inferiore a 3000 euro, di cui all'art. 21 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Sull'obbligo di comunicazione in argomento torna utile richiamare le disposizioni recate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, come modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, nonché i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 (lett. o));

- l'esclusione dall'obbligo di tenuta della scheda carburante di cui all'art. 1 del DPR n. 444/1997, per i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (lett. p));
- la deducibilità per le imprese in regime di contabilità semplificata dei costi d'importo fino a 1000 euro, concernenti contratti a corrispettivi periodici e di competenza di due periodi d'imposta, interamente nell'esercizio in cui è stato ricevuto il documento di spesa (lett. s));

- l'innalzamento a 10.000 euro del limite di valore dei beni d'impresa per i quali è dato attestare la distruzione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (lett. z));
- le modifiche apportate all'art. 6 del DPR n. 695/1996, che permettono di riepilogare in unico documento le fatture relative a beni e servizi acquistati nel mese, d'importo inferiore a 300 euro – incluse quelle emesse secondo il regime del reverse charge – ai fini dell'annotazione nel registro IVA di cui all'art. 25 del DPR n. 633/1972 (lett. aa));
- l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 32-ter del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, il quale, a decorrere dal 1° luglio 2011, unifica al giorno 16 del mese di scadenza i versamenti fiscali effettuati anche dai soggetti che utilizzano il modello F24EP, riconoscendo, altresì, tempestivo il versamento in scadenza il sabato o giorno festivo, se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono, tuttavia, invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 405/1990, per il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (lett. bb));

C) Decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011 recante “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 191/2009”.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 129 del 6 giugno 2011, il decreto di cui all'oggetto che individua i criteri e le modalità per favorire la massima diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nonché i criteri per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

A tal fine, il suddetto decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei citati defibrillatori nonché la formazione degli operatori addetti.

Ciò premesso, le risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, vengono ripartite per singola Regione e Provincia Autonoma, secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B del presente decreto.

La materiale erogazione degli importi di cui al comma 2 alla singola Regione è subordinata, per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2010, alla presentazione, da parte della singola Regione, del programma di cui in precedenza e alla sua positiva valutazione da parte del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005.

Per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2011, l'erogazione dei suddetti importi, alla presentazione, da parte della Regione medesima, di una relazione sulla prima attuazione del programma di cui in precedenza ed alla sua positiva valutazione

da parte dello stesso Comitato, per la rimanente quota del 40 per cento alla presentazione da parte della singola Regione, di una relazione finale sul completamento dell'attuazione del programma e alla sua valutazione positiva da parte del medesimo Comitato.

Le Province di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, a valere sulle proprie risorse finanziarie.

D) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011 recante "Riassegnazione dei contributi statali, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, (Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione del territorio, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010. Individuazione degli enti beneficiari e delle relative modalità di erogazione." Finanziamento realizzazione e ristrutturazione impianti sportivi.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 5 marzo 2011 il decreto indicato in oggetto - ed allegato al presente appunto - con il quale si stabilisce la riassegnazione dei contributi statali, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010.

In particolare, in base all'articolo 1 del suddetto decreto, i contributi statali concessi per gli anni 2009 e 2010 con il D.M. 25 febbraio 2010 a valere sul Fondo di cui al citato 13, comma 3-quater, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione del territorio, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010, sono riassegnati in favore degli enti e per gli interventi riportati nell'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), al fine di finanziare interventi per la tutela dell'ambiente e la promozione e lo sviluppo del territorio.

A tale proposito si rappresenta che, nell'ambito dell'elenco allegato al decreto in oggetto, è prevista l'assegnazione, in favore di beneficiari vari (associazioni sportive dilettantistiche, Comitato Organizzatore Campionati mondiali Hockey in Line 2011, comuni, istituti religiosi), di numerosi contributi finalizzati ad interventi di realizzazione di nuovi impianti sportivi nonché di ristrutturazione di impianti e strutture sportive esistenti.

Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante l'utilizzo delle disponibilità residuali del predetto Fondo, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte dei medesimi soggetti, delle prescritte attestazioni.

I soggetti di diritto pubblico, rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1, sono tenuti a compilare un'attestazione conforme all'allegato modello A; l'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente o, in caso di sua impossibilità, da un suo delegato e deve contenere la dichiarazione che il contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno entro il termine del 30 giugno 2011. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del contributo assegnato.

I soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1, sono tenuti a compilare un'attestazione conforme all'allegato modello B; l'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente o, in caso di sua impossibilità, da un suo delegato, e deve contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione nonché le modalità di accredito del contributo.

Le attestazioni di cui in precedenza devono essere trasmesse al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) – Ufficio IX – via XX Settembre n.97 – 00187 Roma, con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 31 luglio 2011, a penna di decadenza del contributo assegnato. Al fine della verifica del termine indicato fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata A.R.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento dei suddetti modelli ed alla verifica delle relative regolarità, provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari della relativa quota di finanziamento, nei tempi e nella misura consentita dalle disponibilità di cassa effettivamente presenti sul Fondo di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti e di cui in precedenza, devono intendersi revocati.

Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, ai suddetti adempimenti, ed in relazione ai quali è stata disposta l'erogazione delle somme individuate nell'elenco allegato al presente decreto, devono inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziario, una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con la quale deve essere fornita una sintetica rappresentazione, anche sotto il profilo economico – finanziario, degli interventi finanziati con il contributo statale, nonché evidenziato ogni elemento utile di conoscenza che consenta di verificare il corretto utilizzo di tali finanziamenti.

Gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nell'impossibilità, per qualunque motivo, di dare avvio alla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto entro 12 mesi dall'accredito del finanziamento statale, sono tenuti a versare al bilancio dello Stato i contributi ricevuti, essendo in ogni caso preclusa la possibilità di

impiegare tali disponibilità finanziarie per interventi diversi da quelli puntualmente indicati nel ripetuto allegato elenco 1.

Si rappresenta, da ultimo, che il presente decreto può essere consultato sul citato sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), dal quale possono essere scaricati anche i modelli di attestazione per l'eventuale utilizzazione da parte dei beneficiari dei contributi.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

ELENCO DISPOSIZIONI VIGENTI ECENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (RELATIVE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO)

31	Art. 15, comma, 1, lett. i-quinquies) e comma 2, TUIR.	Detrazione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive palestre piscine etc individuate con apposito decreto.
61	Art. 67, comma 1, lett. m) e Art. 69, comma 2, TUIR.	Tassazione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche.
114	Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR.	Detrazioni per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
166	Art. 148 TUIR.	Non commercialità dell'attività svolta dagli enti associativi – con varie limitazioni sia soggettive che oggettive, in favore degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.
168	Legge n. 398/91.	Possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistica.
173	Art. 90, comma 1, della Legge n. 289/02.	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
175	Art. 7 del D.P.R. n. 601/1973.	Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente da IRES.

182	Art. 25, commi 1-bis), e 2, della Legge n. 133/99.	Non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM: a) I proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) I proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art. 143, comma 3, lett. a).
184	Art. 90, comma 11-bis, della Legge n. 289/02.	La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti si considera occasionale, ai fini dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti (art. 7-octies, DL 7/2055) e dell'imposta sulla pubblicità (art. 1, comma 128, L. 266/2005).
185	Art. 90, comma 23, della Legge n. 289/02.	Possono essere riconosciute esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.
194	Art. 143, comma 3, TUIR.	Esclusioni dalla base imponibile degli enti non commerciali dei seguenti proventi: a) Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione; b) Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali.
408	Art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/72.	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche.